

**CIRCOLARE N. 2**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza – UFF. XII- XIII
ISPettorato Generale del Bilancio – UFF. II
ISPettorato Generale per l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica – UFF. VIII

A Amministrazioni Centrali dello
Stato

Prot. Nr.

LORO SEDI

Uffici centrali del bilancio

Allegati: Vari

LORO SEDI

Ragionerie territoriali dello Stato

LORO SEDI

e, p.c.

Corte dei conti
via Baiamonti, 25

00198 ROMA

OGGETTO: Accertamento residui passivi di bilancio e residui passivi perenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019.

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni da seguire per le operazioni di accertamento dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti in fase di chiusura delle scritture contabili del decorso esercizio finanziario 2019, ai fini della redazione del conto consuntivo e delle poste del conto del patrimonio relative ai residui passivi perenti.

DISPOSIZIONI SULL'ACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO

Ai fini dell'applicazione delle norme dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e dell'art. 275, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità generale dello Stato), laddove applicabile per effetto delle recenti disposizioni normative, le risultanze contabili dei residui passivi di bilancio, per ogni capitolo o capitolo/piano gestionale troveranno la loro consueta rappresentazione nel decreto di accertamento dei residui

(DAR).

Gli Uffici centrali del bilancio (UCB) e le Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) (di seguito denominati – ai soli fini della presente circolare – Ufficio di controllo contabile), collaboreranno con le Amministrazioni di riferimento predisponendo i prospetti dimostrativi delle somme accertate nel predetto decreto.

Tali prospetti saranno inoltrati alle competenti Amministrazioni per essere da queste allegati ai decreti ministeriali con i quali si determinano le somme da imputare al conto dei residui riferite all'esercizio scaduto. I prospetti da trasmettere alle Amministrazioni devono indicare specificatamente:

- eventuali somme riferibili a rate di spese fisse emesse negli esercizi precedenti, rimaste insolute alla data del 31 dicembre 2019, le quali devono essere determinate operando la differenza tra i ruoli emessi ed i pagamenti eseguiti (residui di lettera B);
- le somme che trovano riscontro in formali, documentati provvedimenti dell'Amministrazione interessata, regolarmente impegnate e per la spesa delegata, le somme non utilizzate dal funzionario delegato a seguito dell'emissione dell'ordine di accreditamento (residui di lettera C);
- somme relative ad ordini di accreditamento di contabilità ordinaria emessi nel 2019 in base alla disciplina previgente alla riforma della spesa delegata con riferimento ad obbligazioni assunte da funzionari delegati, per i quali non è stato disposto il relativo pagamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario e rilevabili dagli elenchi modelli 62 C.G (residui di lettera D);
- i residui di stanziamento da conservare di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (residui di lettera F).

Ai sensi del citato art. 275, i prospetti dovranno essere corredati:

- degli elenchi compilati dai competenti Uffici centrali e periferici nei quali, per la spesa diretta, debbono indicarsi il creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta. Nel caso dei residui di spesa delegata gli elenchi devono contenere una riga unica relativa all'importo di cui si richiede l'iscrizione. L'elenco deve essere corredato da una sintetica nota illustrativa dell'amministrazione in merito alle somme di cui, anche sulla base dei programmi di spesa in conto residui compilati dai funzionari delegati, richiede l'iscrizione in conto residui;
- per le spese di cui alla lettera f), da una dichiarazione resa dai dirigenti competenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai capi degli Uffici periferici investiti di attribuzioni decentrate, circa la necessità di conservare le relative somme in bilancio, e di un prospetto in cui, a fronte dello stanziamento, vengono indicati gli impegni da assumere, con riferimento ai singoli progetti o programmi da realizzare, in coerenza con le motivazioni indicate nella citata dichiarazione.

PARTICOLARE DISCIPLINA PER LE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE E CONNESSI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Le spese relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette, giusto il disposto dell'art. 54, comma 16, primo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono imputate alla competenza dell'esercizio finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti; analoga disciplina di imputazione all'esercizio finanziario dell'effettivo pagamento si applica alle spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Analogamente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119, "Le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche operate sugli stipendi e sulle pensioni corrisposti al personale statale, rispettivamente, in attività di servizio ed in quiescenza, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali inerenti alle suddette voci retributive ed alle pensioni, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui ne vengono effettuati i versamenti".

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE E CONTO CAPITALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

A. Parte corrente

L'articolo 34-bis, comma 1, della legge n. 196/2009 dispone che gli stanziamenti di parte corrente non impegnati alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio salvo che non sia diversamente previsto con legge.

La disposizione normativa prevede, dunque, anche per gli stanziamenti di parte corrente la possibilità di essere conservati quali residui di lettera F, limitatamente alle deroghe previste da norme specifiche. Di seguito sono elencate le speciali disposizioni derogatorie dell'esercizio finanziario di riferimento, da riportare nel DAR come richiesto dalla Corte dei conti; al fine di evidenziare correttamente tali casistiche si suggerisce di aggiungere un autonomo "Visto" nel preambolo dello stesso decreto:

- l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo

occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate (successivamente ridenominato “fondo per lo sviluppo e la coesione”);

- l’articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 26 ottobre 2016 recante: “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”, in base al quale le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo;
- legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, nello specifico:
 - ✓ art. 18, c. 6, in base al quale “le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo”;
 - ✓ art. 18, c. 31, in base al quale le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019, non utilizzate nel corso dello stesso esercizio, sono conservate in bilancio al termine dell’anno 2019 per essere utilizzate nell’esercizio successivo;
- art. 1 c. 8 del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” che recita: “le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo”;
- art. 27, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in base al quale le risorse vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate per il finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica e integrazione delle stesse individuati ed approvati dall’Agenzia per l’Italia digitale;

- art. 1, comma 154, della legge n. 190/2014 stabilisce che: “le somme relative alla liquidazione della quota del cinque per mille non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”;
- art. 1, comma 160, della legge n. 208/2015 stabilisce che: “le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo”.

Per le ulteriori specifiche disposizioni normative si rinvia al paragrafo “Disposizioni relative all’applicazione dell’art. 34 comma 6-bis della legge n. 196/2009: conservazione residui passivi”.

B. Conto capitale

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 34-bis della legge 196/2009 che definisce la disciplina della conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale, le somme stanziata in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere conservate come residui di stanziamento (lettera F), non oltre l’esercizio successivo a quello di iscrizione di bilancio. Il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno per quelle somme stanziata in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente e per le quali l’amministrazione non ha provveduto ad assumere impegni formali.

In tema di disciplina dei termini di conservazione dei residui, l’art. 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18/4/2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, in via sperimentale, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 ha prolungato di un ulteriore anno i termini disposti dal sopra menzionato comma 3.

Si rappresenta che, l’allungamento dei termini di conservazione si applica non solo alle somme stanziata nell’esercizio finanziario 2019 e non impegnate entro la fine del medesimo, ma anche alle somme conservate quali residui di lettera F provenienti dagli esercizi finanziari 2017 e 2018.

Per gli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell’esercizio è possibile esercitare la facoltà riconosciuta all’Amministrazione, prevista dall’articolo 30, comma 2, lettera b) della legge 196/2009, di poter disporre di tali somme non solo come residui di stanziamento, ma in alternativa, previa dichiarazione da presentare in allegato al DAR, come risorse che si propone di riscrivere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, nella competenza degli esercizi successivi, in relazione a quanto riportato nel piano finanziario dei pagamenti.

Ai sensi dell’art. 4-quater, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge 32/2019, in via sperimentale, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, le disposizioni di cui al citato comma 2 dell’articolo 30 si applicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale annuali e a quelle pluriennali a carattere permanente.

Esercitando la facoltà anzidetta le risorse non impegnate costituiscono economie per l'esercizio finanziario in consuntivazione e dovranno essere riscritte con il disegno di legge di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2021 quali stanziamenti di competenza.

A tal fine, le Amministrazioni presentano le richieste motivate agli Uffici di controllo i quali, dopo le opportune verifiche, effettuano le operazioni nel Sistema informativo per la gestione delle Spese utilizzando la funzione 'Economie da riscrivere in DLB successivi' con il percorso: Sistema Spese/Consuntivo/Economie da riscrivere in DLB successivi'. Al riguardo nella sezione "Documentazione" di detto sistema è pubblicata apposita nota operativa.

Dell'esercizio di tale facoltà sarà data esplicita evidenza nei prospetti prodotti dal Sistema Spese RG-11-SP-MR38 e RG-11-PG-MR40 allegati al DAR (vedasi allegati n. 3 e 4 della presente circolare).

Per le somme di cui sopra, verrà data evidenza in apposito allegato al conto del bilancio per il rendiconto 2019 e al disegno di legge di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 2021.

DETERMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PROVENIENZA DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI AL 2019

L'art. 154, comma 2, del Regolamento di Contabilità generale dello Stato statuisce che i residui provenienti da esercizi precedenti a quello di consuntivazione, devono essere tenuti distinti a seconda dell'esercizio di provenienza.

Appare opportuno rilevare che, qualora gli impegni assunti su residui di lettera F vengano successivamente disimpegnati, il Sistema informativo, in maniera automatica, procede alla contabilizzazione delle somme così disimpegnate quali residui di lettera F.

Alla luce delle recenti modifiche normative (citato art. 4- quater, comma 1, lettera b) del D.L. 32/2019) per effetto del prolungamento dei termini di conservazione dei residui per la spesa in conto capitale, che si ricorda, sarà sperimentale per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, questo meccanismo automatico di ricollocazione di risorse tra i residui di lettera F ed eventuale utilizzo delle somme così disponibili per ulteriori impegni, può reiterarsi più volte per tutto il periodo di conservazione dei residui in bilancio.

Pertanto le Amministrazioni in primis e, successivamente, gli Uffici di controllo che registrano i decreti di disimpegno, devono necessariamente valutare, per ciascun disimpegno, se permangono i presupposti giuridici per il mantenimento delle somme fra le disponibilità dei residui di stanziamento oppure se occorre effettuare l'economia in conto residui propri (lettera C); in quest'ultimo caso gli uffici di controllo procedono alla registrazione dell'economia, per mezzo della specifica funzione del sistema SPESE "accantonamento per economie", per evitare che le somme affluite siano oggetto di un nuovo impegno.

A. Parte corrente

A.1 Residui propri

L'art. 34-bis comma 2 della legge 196/2009 dispone che i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relative a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (categoria 4) costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Pertanto, alla fine dell'esercizio finanziario 2019, costituiscono economie di bilancio, salvo richiesta di mantenimento delle somme nel Conto del patrimonio, le somme stanziata e impegnate nell'esercizio finanziario 2017 e, relativamente alla categoria economica 4 - Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, le somme stanziata ed impegnate nell'esercizio finanziario 2016.

Per le attività di riaccertamento di tali somme, il Sistema Spese procede all'invio automatico in economia delle somme rimaste da pagare, al termine del periodo di conservazione, attraverso la generazione automatica di un giustificativo di ragioneria contenente una clausola di variazione negativa. Con apposite interrogazioni presenti nel Sistema Spese vengono prospettate le liste delle economie sugli impegni e sui saldi per ritenute di spesa corrente, codificati come "economie da perenzione". Gli UCB e le RTS provvedono ad esportare le suddette liste in file formato Excel o PDF e ad inoltrarle alle Amministrazioni per l'esercizio dell'attività di accertamento delle somme rimaste da pagare da inviare in perenzione.

Entro il 2 marzo 2020 le Amministrazioni devono inoltrare ai competenti Uffici di controllo le richieste motivate e documentate di conservazione delle somme nel Conto del Patrimonio.

Effettuati con esito positivo i riscontri di competenza, gli UCB e le RTS provvedono con la massima sollecitudine, attraverso apposite funzioni presenti nel Sistema Spese, all'invio in perenzione delle somme nel Conto del patrimonio, dandone informazione alle Amministrazioni, alle quali forniscono la relativa documentazione in tempo utile per il perfezionamento dei DAR.

A.2 Residui di stanziamento

Costituiscono economie di bilancio i residui di stanziamento di parte corrente, di provenienza dell'esercizio finanziario 2018, non impegnate nell'esercizio finanziario 2019.

B. **Conto capitale**

B.1 Residui propri

La disposizione di cui all'art. 4 – quater, comma 1, lettera b), del D.L. 32/2019 che prevede l'allungamento di ulteriori tre esercizi dei termini di cui al comma 4, primo periodo, dell'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica, altresì agli esercizi antecedenti al 2019; in particolare l'applicazione riguarda i residui propri formati negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

B.2 Residui di stanziamento

La disposizione di cui all'art. 4 – quater, comma 1, lettera b), del D.L. 32/2019 che prevede il prolungamento di un ulteriore esercizio del termine di cui al comma 3 dell'art. 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica, altresì agli esercizi antecedenti al 2019; in particolare l'applicazione riguarda i residui di stanziamento relativi alle somme stanziato nell'esercizio finanziario 2018 nonché quelle iscritte in bilancio nell'esercizio finanziario 2017 in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio, non ancora impegnate alla fine dell'esercizio finanziario 2019.

In alternativa al mantenimento dei residui di stanziamento è possibile, qualora gli stessi siano relativi a spese pluriennali in conto capitale a carattere non permanente, e, a partire dall'esercizio finanziario 2019, anche a quelli relativi ad autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali, procedere all'invio in economia di tali somme e contestualmente esercitare, da parte delle Amministrazioni, la facoltà prevista dall'art. 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196/2009.

Nel caso di esercizio della predetta facoltà, come per gli stanziamenti della competenza, le Amministrazioni in sede di predisposizione del DAR dovranno chiedere la reiscrizione dei residui delle predette somme nella competenza dei bilanci futuri, a partire dalle previsioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2021, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, secondo le procedure già descritte.

Per la conservazione dei residui di stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

APPLICAZIONE ART. 34 COMMA 6-BIS DELLA LEGGE N. 196/2009: CONSERVAZIONE RESIDUI PASSIVI

Il comma 6-bis dell'art. 34 della legge n. 196/2009 dispone la conservazione tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio delle risorse assegnate con le seguenti tipologie di decreti di variazione del bilancio:

- a) applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno in consuntivazione;
- b) riassegnazioni alla spesa di entrate di scopo i cui decreti di variazione sono stati adottati nell'ultimo mese dell'anno;
- c) attribuzione di risorse di fondi la cui ripartizione tra le unità elementari di bilancio interessate è avvenuta a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

Per la suddetta conservazione delle somme tra i residui passivi (lettera F) i decreti di variazione sopra elencati devono essere trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione entro il 28 febbraio 2020.

APPLICAZIONE ART. 34 COMMA 2-BIS DELLA LEGGE N. 196/2009: DISCIPLINA DEI RESIDUI DI SPESA DELEGATA

Come noto, il comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha introdotto la nuova disciplina della spesa da demandarsi a funzionari delegati.

Tale disposizione, nel delineare la relativa procedura di spesa e nel definire le caratteristiche dell'impegno di spesa delegata, dispone, tra l'altro, che gli importi delle aperture di credito non interamente utilizzati dai funzionari delegati entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e possono essere accreditati agli stessi in conto residui negli esercizi successivi, nel rispetto dei termini di conservazione dei residui, in base all'esigibilità delle obbligazioni assunte dai funzionari delegati.

Il medesimo comma 2-bis prevede altresì che le somme oggetto di impegno di spesa delegata non accreditate entro la chiusura dell'esercizio costituiscano, senza eccezioni, economie di bilancio. Si precisa infine che la riforma della spesa delegata non ha recato innovazioni relativamente alla disciplina dei residui di stanziamento.

Per le modalità operativo-contabili relative alla quantificazione dei residui di spesa delegata dell'EF 2019 si rimanda alle disposizioni delle seguenti circolari:

- Circolare 24 del 24/07/2019 “Indicazioni operative in merito alla disciplina dei residui di spesa delegata di cui all'articolo 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” (in particolare i punti 3 e 4 della Circolare).
- Circolare 28 del 13/11/2019 “Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2019, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile” (in particolare il punto B1 dell'Allegato alla Circolare, Paragrafo “Spese da sistemare”).
- Circolare 32 del 12/12/2019 “Ulteriori indicazioni relative agli impegni di spesa delegata, di cui all'art. 34, comma 2 bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella fase di chiusura dell'esercizio finanziario.
- Circolare 33 del 18/12/2019 “Pianificazione delle operazioni di chiusura per l'esercizio finanziario 2019. Area Spese” (Paragrafo 3.1 dell'Allegato alla Circolare).

In applicazione della nuova disciplina dei residui di spesa delegata, sono stati aggiornati gli allegati al Dar, i quali indicano nella sezione relativa alla Classificazione dei residui, la quota parte dei residui di spesa delegata tra i residui di lettera C.

DISPOSIZIONI PER IL RIACCERTAMENTO ANNUALE DELLE PARTITE PERENTI NEL CONTO DEL PATRIMONIO

I commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter dispongono il riaccertamento annuale da parte delle Amministrazioni delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti, in esercizi precedenti a quello in consuntivazione. Lo scopo della norma è quello di ridurre lo stock dei residui passivi perenti, verificando annualmente la sussistenza delle ragioni che giustificano la permanenza delle partite debitorie nelle scritture contabili relative alle passività patrimoniali.

Entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni completano l'attività di riaccertamento dei residui passivi perenti, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e, secondo le ordinarie procedure amministrative, comunicano al coesistente ufficio di controllo le somme da inviare in economia.

A seguito dei controlli di competenza da parte degli UCB e delle RTS, gli Uffici centrali di bilancio devono concludere le operazioni di economia dei perenti da attribuire all'esercizio finanziario 2019 **entro la data del 30 aprile 2020**, utilizzando le consuete funzioni presenti nell'applicativo SIPATR.

Al fine di consentire il rispetto del termine sopra stabilito, le RTS dovranno comunicare ai

competenti Uffici centrali del bilancio le somme da inviare in economia **entro la data del 20 aprile 2020**.

Il riaccertamento dello stock dei residui perenti comporta l'eliminazione delle partite debitorie non più dovute con apposite scritture nel Conto del patrimonio. Solo successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio le risorse corrispondenti al valore dei residui perenti eliminati possono essere in tutto o in parte iscritte in bilancio su base pluriennale su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate.

DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

A partire dall'esercizio finanziario 2019 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il termine ultimo per l'assunzione degli impegni ad esigibilità (IPE) è fissato al 31 dicembre e, pertanto, gli Uffici Centrali del Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato, per le spese decentrate, non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data.

Nel rispetto della normativa di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, gli uffici di controllo possono procedere alla registrazione degli impegni assunti alla data ultima del 31 dicembre 2019 **fino al termine ultimo del 7 febbraio 2020**, ovvero improrogabilmente **entro il 9 marzo 2020** qualora per i medesimi sia intervenuta formale osservazione che non permette la conclusione della procedura di controllo entro il 7 febbraio 2020.

A partire dal giorno 10 febbraio 2020 nel Sistema Spese verrà inibita l'operazione di assunzione degli impegni per l'esercizio in consuntivazione.

Le eventuali richieste di riapertura del sistema Spese, oltre i casi sopra menzionati, devono essere trasmesse per posta elettronica all'IGB – Ufficio II – al seguente indirizzo: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it, indicando, oltre le motivazioni che giustificano la richiesta di riapertura, lo stato di previsione, i capitoli con i relativi piani gestionali e gli importi.

In caso di accoglimento della richiesta, l'IGB autorizza l'IGIT – Ufficio VIII – alla riapertura del Sistema spese e ne dà, altresì, comunicazione all'ufficio richiedente del giorno in cui lo stesso è abilitato ad operare.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DA EFFETTUARSI A CURA DEGLI UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO E DELLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO

Tutti gli impegni ed i saldi per ritenute che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano colpiti da perenzione, sono inibiti alla gestione in sede di accertamento preliminare dei residui ad eccezion

fatta per quelli di spese correnti che sono posti automaticamente in economia dal Sistema Informativo delle Spese, come specificato nel paragrafo "Determinazione dei residui passivi di provenienza degli esercizi precedenti al 2019 (Parte corrente A.1 Residui propri)" di questa circolare. Pertanto tutti i residui dichiarati perenti automaticamente o per richiesta motivata dell'Amministrazione sono riportati nei tabulati RG-11-SP-MR72 e RS-11-SC-SAL1.

Ogni settimana, a partire dagli inizi di febbraio 2020, il Sistema informativo produce una versione aggiornata dei predetti tabulati.

Pertanto le Ragionerie territoriali, consolidata l'attività di riaccertamento delle somme rimaste da pagare, e comunque **entro e non oltre il 31 marzo 2020**, riscontrata l'esattezza dei dati riportati negli appositi tabulati compilati dal Sistema Informativo di questo Dipartimento, ne trasmettono copia ai competenti Uffici centrali del bilancio, ovviamente vistata per conferma.

Entro il mese di aprile 2020, gli stessi Uffici centrali del bilancio provvedono a trasmettere, all'Ispettorato Generale del bilancio -Ufficio II-, i suddetti tabulati definitivi, unitamente a quelli delle Ragionerie territoriali interessate per le quali, comunque, permane l'obbligo dell'apposizione del visto di competenza. I tabulati in questione dovranno essere trasmessi, quali allegati di posta elettronica, con apposita comunicazione al seguente indirizzo: rgs.operazioni.chiusura@mef.gov.it da cui risulti la dichiarazione del Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio attestante la regolarità delle risultanze contabili.

Entro il 31 marzo 2020 le Amministrazioni periferiche dovranno trasmettere in originale alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e in copia conforme alle RTS i decreti di accertamento dei residui relativi alle quote di stanziamento in tutto o in parte assegnate agli uffici periferici investiti di funzioni decentrate, ai sensi dell'art. 34-quater della legge n. 196/2009.

Le RTS provvederanno sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e darne informazione alla competente sezione della Corte. Sempre entro lo stesso termine del 31 marzo 2020 le Amministrazioni centrali dovranno trasmettere in originale alla Corte dei conti – sede centrale – ed in copia conforme agli UCB i decreti di accertamento dei residui e la documentazione giustificativa delle quote di stanziamento non assegnate in gestione agli organi periferici.

Gli UCB, come già indicato, provvederanno sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e darne informazione alla Corte medesima.

Per quanto concerne gli elaborati relativi alla chiusura delle scritture dell'anno finanziario 2019, ivi compresi quelli necessari per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, si fa rinvio alle istruzioni impartite da questo Dipartimento con la circolare n. 33/2019 e relativo allegato concernente la pianificazione delle operazioni di chiusura.

ITER PER LA COMPILAZIONE DEI DAR E MODALITÀ DI TRASMISSIONE AGLI UFFICI DI CONTROLLO ED ALLA CORTE DEI CONTI

Sulla base di quanto ricevuto da parte degli UCB e delle RTS, come in dettaglio specificato nei paragrafi precedenti, le Amministrazioni dovranno emettere, entro il 31 marzo 2020, i DAR in conformità al modello 1 allegato alla presente circolare, corredati da tutta la documentazione giustificativa, e trasmetterli, contestualmente, agli Uffici di controllo contabile ed alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Nel caso in cui speciali norme autorizzino deroghe agli ordinari termini di conservazione dei residui, le Amministrazioni avranno cura di indicare nel preambolo del decreto di accertamento la specifica norma autorizzatoria.

Una particolare attenzione deve essere rivolta ai capitoli ripartiti in piani gestionali per i quali è stata disposta la gestione unificata; in proposito occorre infatti sottolineare che non sono ammissibili inoltri separati (sub DAR), posto che la somma da conservare in conto residui deve essere determinata per ogni capitolo di bilancio.

I singoli dirigenti delegati alla spesa avranno pertanto cura di inviare al titolare del capitolo tutta la documentazione al fine di consentire allo stesso la corretta predisposizione dei DAR per la trasmissione unitaria alla Corte dei conti e all'Ufficio di controllo contabile. Al riguardo la Corte dei conti ha ribadito che è richiesto l'invio in unica soluzione dei DAR e di tutta la relativa documentazione. In questa ottica le Amministrazioni avranno cura di evitare, relativamente ai capitoli in gestione unificata ed a quelli di cedolino unico, invii di singoli piani gestionali a distanza di giorni l'uno dall'altro.

Ai fini di cui sopra gli UCB e le RTS, oltre alla normale attività di predisposizione degli elenchi da cui si rilevano le somme da conservare come residui riferita ai capitoli ordinari, forniranno, con riferimento ai capitoli in gestione unificata, ogni ulteriore supporto e collaborazione alle Amministrazioni di riferimento, anche concordando con esse le misure organizzative ed operative più idonee a permettere un più agevole adempimento delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Per quanto riguarda le modalità di inoltro dei DAR, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni al fine di evitare determinate criticità riscontrate dalla Corte dei conti in sede di controllo nei precedenti esercizi finanziari.

In primo luogo è opportuno chiarire che i DAR, ancorché dotati di un proprio numero di protocollo, devono essere inviati alla Corte dei conti come allegati ad apposite lettere di trasmissione autonomamente protocollate in uscita; le Amministrazioni, pertanto, avranno cura di

evitare la protocollazione in uscita del decreto, atteso che tale operazione genera un'anomalia tecnica nella firma digitale del DAR, con conseguente criticità nell'acquisizione da parte della Corte dei conti.

Nel caso in cui fosse necessario integrare la documentazione, si dovrà avere cura di specificare nell'oggetto che trattasi di integrazione documentale che fa seguito ad un precedente invio, indicando ovviamente il capitolo di riferimento, ma senza allegare nuovamente il DAR interessato. Anche nella casistica in parola di più invii parziali di documentazione allegata, a motivo dell'insufficiente capienza della PEC, l'Amministrazione avrà cura di effettuare le trasmissioni in rapida successione, non a distanza di giorni.

Per quanto concerne l'invio agli UCB e alle RTS, si evidenzia che l'articolo 61 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, ha previsto l'adozione di un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione finalizzato all'aggiornamento e al coordinamento delle regole tecniche per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Fino all'adozione del predetto decreto ministeriale la norma ha previsto la sospensione dell'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, che ha disciplinato le "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici", salva la facoltà per le Amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.

Conseguentemente, le Amministrazioni che hanno già adeguato i propri sistemi trasmetteranno tutti gli atti amministrativi e documenti allegati in forma dematerializzata, mentre le Amministrazioni che non hanno adottato sistemi informatizzati, nelle more dell'emanazione del richiamato DM, potranno eccezionalmente provvedere ad un invio in modalità cartacea.

Nei casi di invio telematico degli atti, le Amministrazioni utilizzeranno la modalità dematerializzata, con unico messaggio PEC completo di tutta la documentazione giustificativa e di supporto, autenticata in modalità digitale, come evidenziato nelle circolari del 20 gennaio 2014, n. 3 e del 9 giugno 2016, n. 17 di questo Dipartimento cui si rimanda.

Inoltre si richiama l'attenzione sull'obbligo della dichiarazione di conformità, firmata digitalmente, prevista laddove si trasmettano copie per immagine (scansioni) di documenti originariamente prodotti su supporti analogici (cartacei), ai sensi dell'articolo 22, comma 1 e seguenti del codice dell'amministrazione digitale e dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Una volta ricevuti i DAR, gli uffici preposti al riscontro contabile provvederanno sollecitamente a dare informazione dell'esito del controllo alla Corte dei conti e all'Amministrazione interessata, utilizzando la modulistica presente nell'applicativo protocollo RGS (modello template) e comunque

riportata in allegato alla presente circolare (allegati 5 e 5A).

Per i capitoli di spese obbligatorie, nel modello di comunicazione di regolarità contabile gli UCB, su specifica richiesta della Corte dei conti, dovranno indicare anche l'importo di eventuali eccedenze di spesa.

Per quanto concerne l'accertamento dei residui derivanti da somme assegnate agli Organi periferici ai sensi dell'art. 34-quater della legge n. 196/2009, le RTS forniranno i relativi prospetti alla corrispondente Amministrazione periferica, promuovendo la tempestiva emanazione dei decreti di accertamento dei residui, ai sensi dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Anche in tali ipotesi, i decreti e le relative dimostrazioni, da compilarsi sulla base del modello allegato 2, sono trasmessi dalle Amministrazioni periferiche, **entro e non oltre il 31 marzo 2020** alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed in copia conforme alla RTS di riferimento, che provvederà sollecitamente ad esercitare il controllo di competenza e a darne informazione alla Sezione regionale medesima, utilizzando il prospetto in allegato 5A.

Si segnala che i DAR riguardanti le spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato, decentrate attraverso l'assegnazione di fondi, ai sensi del citato art. 34-quater, dovranno essere emanati dalla Ragioneria territoriale dello Stato con sede nel capoluogo di Regione, titolare della gestione su base regionale, con riferimento a ciascun capitolo. A tal fine, la RTS preposta al controllo delle predette spese fornirà alle RTS con sede nel capoluogo di regione i prospetti dimostrativi da allegare ai DAR.

È appena il caso di precisare che il pagamento delle spese in conto residui, come è noto, non richiede la preventiva predisposizione e registrazione del DAR, anche alla luce di quanto disposto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che ha recepito la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Pertanto, l'emissione dei titoli di spesa in conto residui non potrà subire ritardi in attesa del completo espletamento degli adempimenti descritti nella presente circolare; ugualmente in fase di controllo di regolarità amministrativa e contabile si darà corso agli stessi in virtù del disposto dell'art.8, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Il Ragioniere Generale dello Stato